

STATUTO

Art. 1

E' costituita:

“L'AGAVE - CENTRO DI CULTURA”

con sede in Chavari Via Costaguta N° 8

Art. 2

“L'AGAVE - CENTRO DI CULTURA” è una associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue forme. I suoi membri sono tenuti all'osservanza delle norme etiche e giuridiche previste dalla legge, nonché al rispetto del presente statuto.

Art. 3

L'associazione intende, con le sue iniziative, contribuire a diffondere l'amore per la poesia, la narrativa e ogni altra espressione d'arte e di cultura. In particolare si propone di:

- organizzare riunioni, scambi culturali, dibattiti, convegni, spettacoli e quanto possa rendersi utile alla

conoscenza della letteratura e dell'arte.

- istituire concorsi, premi, pubblicazioni tendenti a questo scopo.

- favorire rapporti con associazioni o enti con finalità analoghe anche partecipando ad iniziative similari assunte da altri enti o persone.

Art. 4

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei Soci fondatori

Assemblea dei Soci ordinari

Consiglio direttivo

Presidente

Art. 5

L'Assemblea generale è formata da tutti gli organi dell'Associazione. Spetta all'Assemblea generale:

- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

- discutere e deliberare sulla relazione annuale del Presidente e sul programma del nuovo anno sociale;

- deliberare la quota sociale annuale;

- deliberare modifiche allo statuto (qualora venga raggiunta la maggioranza prevista).

L'Assemblea generale è convocata in forma ordinaria ogni anno all'inizio dell'anno associativo che si conclude il 30 settembre.

Può essere convocata anche in forma straordinaria su iniziativa del Consiglio direttivo.

Essa viene convocata con un preavviso di 15 giorni ed è validamente costituita secondo le disposizioni di legge.

L'avviso di convocazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno e l'Assemblea può deliberare solo in merito a questi.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa.

E' ammessa la votazione per delega scritta ad altro socio, ma ogni socio non può rappresentare più di un socio.

L'Assemblea validamente costituita nomina un presidente e un segretario che ne redige il verbale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Per modifiche allo statuto può solo deliberare su maggioranza dei tre quarti dei votanti e non meno della metà dei soci (sia fondatori che ordinari) facenti parte dell'associazione.

Art. 6

L'Assemblea dei soci fondatori e/o quella dei soci ordinari può essere convocata ogni volta si ritenga opportuno su iniziativa di un decimo dei soci. Essa normalmente precede l'Assemblea generale e programma e comunica al Consiglio direttivo le proposte sull'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea generale. I tempi di preavviso per la convocazione sono ridotti a metà di quelli previsti per l'Assemblea generale.

Art. 7

Il Consiglio direttivo è costituito da sette membri. Essi vengono eletti dall'Assemblea generale in modo che almeno quattro membri siano soci fondatori.

Deroghe a questa norma sono previste soltanto qualora o per rifiuto dei soci fondatori o per insufficienza del numero di questi non sia possibile coprire con essi la maggioranza del Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno tre consiglieri lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione deve essere comunicata ai consiglieri con un preavviso di almeno tre giorni, salvo diverso accordo unanime tra i consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un tesoriere e un segretario.

Il Presidente e il tesoriere sono autorizzati a rappresentare l'Associazione presso le banche con firma disgiunta e quindi eseguire tutte le operazioni bancarie necessarie alla gestione dell'associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in tutti i suoi rapporti con terzi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei consiglieri che lo costituiscono, anche se non presenti.

Il Segretario redige il verbale di ogni riunione del Consiglio e delle delibere prese. Ogni verbale sarà firmato dai membri del Consiglio per l'approvazione nella riunione successiva.

Il Consiglio eletto dura in carica per due anni.

Nel caso venisse a cessare la partecipazione di uno dei membri o per dimissioni o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, questo viene sostituito con il primo dei non eletti fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio direttivo esercita tutte le operazioni necessarie alla gestione dell'associazione.

In particolare:

- fissa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- prepara il conto consuntivo ed il progetto di bilancio;
- emana regolamenti interni;
- interpreta le norme statutarie;
- prepara i programmi dell'attività associativa e provvede alla loro realizzazione;
- delibera eventuali iniziative non programmate ma ritenute utili per le finalità previste dall'associazione;
- provvede all'amministrazione economica dell'associazione. Non è però autorizzato a impegnare l'associazione, se non entro i limiti dell'ottanta per cento delle sue reali disponibilità finanziarie;
- delibera l'ammissione o l'esclusione dei soci ordinari secondo le norme statutarie.

Art. 8

Sono soci fondatori tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 9

Sono soci ordinari tutti gli ammessi a far parte dell'associazione su delibera del Consiglio direttivo con almeno cinque voti favorevoli.

Art. 10

La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni o per mancato pagamento della quota sociale. L'esclusione di un socio per inadempienza all'Art. 2 dello statuto o per indegnità deve essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 11

Nel caso di scioglimento dell'associazione le sue rimanenze attive devono essere devolute a scopo di beneficenza.

MODIFICHE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI TENUTASI IL 6 OTTOBRE 1988

Art. 5 Nella votazione per delega ogni socio può rappresentare tre soci - se ha più di tre deleghe può a sua volta conferire ad altri soci quelle in soprannumero.

Art. 6 Il Consiglio eletto dura in carica tre anni.